47697-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 1684/2022
Anna Criscuolo		UP – 14/11/2022
Ersilia Calvanese		R.G.N. 27094/2022
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Maria Sabina Vigna		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato il ((omissis)

avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. (omissis), che, riportandosi alla memoria, ha insistito per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato -limitatamente all'entità della pena- la sentenza del Tribunale di Genova del 5 novembre 2020, che aveva condannato (omissis) (omissis) con le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della coniuge (omissis) (omissis) e dei figli (omissis) e (omissis) (omissis)

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine all'attendibilità della persona offesa (omissis) La descrizione da parte di quest'ultima di ripetuti e non sporadici episodi di violenza, insulti, prevaricazioni sistematiche, percosse e minacce, pur nell'alternarsi conflittuale dei periodi di pacifica relazione, appariva dettagliata, precisa e coerente, non dettata da rancore, ma dalla consapevolezza maturata nel tempo. Parimenti attendibili erano ritenute le versioni offerte dai due figli maschi della coppia, anch'essi persone offese. Esse erano inoltre confermate dalla testimonianza della terza figlia, (omissis) (omissis) la quale non aveva subito maltrattamenti) e di (omissis) (omissis) (sorella della persona offesa). La Corte riteneva di diminuire l'entità della pena inflitta in considerazione del periodo di tempo più limitato durante il quale i due figli erano stati sottoposti anche a violenze fisiche.

2. Il difensore di (omissis) ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando con tre motivi di ricorso:

2.1. la violazione di norme processuali previste a pena di nullità. La sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.: le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni davanti alla Corte di appello all'udienza del 14 gennaio 2022, all'esito della quale il processo era stato rinviato per repliche; alla successiva udienza tenuta il 3 febbraio 2022 il Procuratore Generale aveva rinunciato alle repliche e il Collegio, diversamente composto, aveva deliberato la sentenza senza rinnovare l'attività dibattimentale in precedenza compiuta;

2.2. la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti come delitto di maltrattamenti poiché faceva difetto il requisito dell'abitualità dei comportamenti vessatori, essendosi trattato di episodi isolati, spesso neppure collocati nel tempo. La convivenza era stata contrassegnata da periodi viceversa sereni e suggellati da festeggiamenti simbolici. Non era stata adeguatamente

valutata la sentenza del Tribunale civile di Genova, che aveva respinto la domanda di addebito avanzata dalla (omissis) e basata sui medesimi fatti oggetto del giudizio. Non era stata adeguatamente valutata l'attendibilità delle affermazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri estrinseci e connotate da vaghezza e contraddizioni, mentre erano state immotivatamente svalutate quelle dei testi indotti dalla difesa, in particolare quelle dei vicini di casa (omissis), (omissis) e del fratello dell'imputato (omissis) (omissis)

2.3. la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, non essendo riscontrabile la volontà di infliggere un regime sistematicamente dispotico e vessatorio nei confronti delle persone offese, dovendosi inquadrare gli episodi singoli quali azioni di impeto generate da occasionali contingenze.

3. Il difensore delle parti civili ha depositato, unitamente alle conclusioni e alla nota spese, una memoria con cui contrasta i motivi di ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, quanto al primo motivo sottolinea come il silenzio serbato dalla difesa dell'imputato all'udienza del 3 febbraio 2022 rende legittima la pronuncia della Corte territoriale. Con riguardo agli altri due motivi ne evidenzia la ripetitività rispetto alle censure in merito alle quali la Corte di appello aveva fornito puntuale risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Dall'esame degli atti, consentito alla Corte in ragione della natura processuale della questione, emerge che all'udienza del 14 gennaio 2022 tutte le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni davanti alla Corte di Appello di Genova ed il processo era stato rinviato all'udienza del successivo 3 febbraio 2022 per repliche del Procuratore Generale; in detta udienza, la Pubblica Accusa aveva rinunciato alle repliche e la Corte di Appello, diversamente composta, si era ritirata in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza.

3. La questione attiene alla esatta individuazione dell'ambito applicativo del principio di immutabilità del giudice e, in particolare, se detto principio operi anche nel caso in cui la sola discussione (nel caso in esame neppure svolta, in ragione della rinuncia alle repliche da parte del Procuratore Generale) si svolga davanti a un giudice la cui composizione sia diversa da quella che poi deliberi la

sentenza. Ai sensi dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen., alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio di immutabilità è rispettato quando l'organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova e ascoltando le parti nelle rispettive discussioni, al cui esito, solo, il presidente del collegio, ai sensi dell'art. 526 cod. proc. pen., dichiara chiuso il dibattimento. Dunque, nel caso di specie, il Collegio della Corte di appello che deliberò la sentenza, in composizione diversa da quella davanti al quale le parti avevano discusso e concluso, avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento (in tal senso, Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Mancini, Rv. 273006; Sez. 2, n. 41932 del 03/04/2017, Troia, Rv. 271075).

E però, risulta ormai prevalente nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sul tema, cons. Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395 e n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-01-02-03-04) la tendenza a limitare la portata operativa del principio, ritenendo che, nel caso di mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase equivalga a consenso alla mancata materiale rinnovazione. Sicché, il silenzio delle parti, che non abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice diversamente composto, ben può essere interpretato (pur in difetto di un provvedimento che detta rinnovazione disponga formalmente) come consenso implicito o acquiescenza alla rinnovazione del dibattimento per sopravvenuto mutamento della composizione del giudice senza ripetere le attività in precedenza svolte (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Renzulli, Rv. 267911): nel senso che la rinnovazione del dibattimento non è necessaria tutte le volte che le parti vi consentano.

Le Sezioni unite Bajramj, richiamando la più recente giurisprudenza costituzionale (C. cost., n. 132 del 2019) e convenzionale sull'argomento, hanno affermato il principio di diritto per cui la ripetizione dell'esame già svolto dinanzi al giudice diversamente composto deve aver luogo soltanto «se richiesta e possibile». Ferma l'irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d'immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile, è legittimo, anzi doveroso, valorizzare l'inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito: alla mancata rinnovazione dei predetti esami non si può prestare *tout court* consenso, ma essa non è dovuta se non chiesta dalla parte.

Risulta conseguentemente legittima, in difetto di una richiesta di parte, la mancata rinnovazione dell'esame e a maggior ragione dello svolgimento della mera discussione finale dinanzi al collegio diversamente composto, come è avvenuto nel caso in esame.

4. Con riguardo all'esame dei restanti motivi di ricorso, appare sufficiente considerare, per rilevarne la inammissibilità, che il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200).

Sono infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilità di configurare, sulla scorta del racconto della coniuge, il reato di maltrattamenti. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d'accusa.

In particolare, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa è stato attentamente e criticamente esaminato dalla Corte territoriale, che si è confrontata con la portata delle dichiarazioni esplicative della lunga convivenza coniugale iniziata nel 1990 e terminata nel 2017, caratterizzata dal comportamento violento e prevaricatore dell'imputato, manifestatosi sin dal viaggio di nozze.

Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto da (omissis) (omissis) sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.

Ineccepibile si appalesa pure l'inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell'imputato di imporre alla moglie e ai figli maschi un regime di vita mortificante e violento, caratterizzato da frequenti angherie psicologiche e da manifestazioni di violenza

fisica sofferte dai congiunti a seguito degli atteggiamenti aggressivi dell'imputato.

Appare infine contrastata dai rilievi fattuali dei giudici di merito la doglianza -invero del tutto generica- del ricorrente circa l'episodicità degli eventi negativi, che priverebbe la fattispecie del requisito di abitualità della condotta, a fronte della puntuale ricostruzione probatoria del contesto familiare caratterizzato invece da plurimi e ripetuti atti d'ingiurie, minacce e angherie varie, tali da sottoporre le persone offese a un regime di vita vessatorio. La Corte ha rilevato come le dichiarazioni della teste fossero anche riscontrate da quelle rese dalla terza figlia, (omissis) | (omissis) che non aveva patito maltrattamenti, e da (omissis) | (omissis)

Ogni ulteriore argomento difensivo è portatore di una lettura alternativa che, sostenuta dalla volontà di minimizzare l'accaduto, viene correttamente indicata in sentenza come illogica e comunque subvalente nel raffronto con gli argomenti contrari. Ciò vale anche con riferimento alla sentenza civile di separazione dei coniugi che ha respinto la domanda di addebito, in merito alla quale correttamente la Corte rappresenta la diversità degli elementi di prova e dei criteri di valutazione.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Va altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) che si liquidano in complessivi euro 4810,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 14/11/2022

Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 6 DIC 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO